

UN CONTRATTO DI GASTALDIA NELLA VALPOLICELLA DELL'OTTOCENTO

Arcè è una operosa frazione di Pescantina, sulla sponda orientale dell'Adige che l'accarezza chiudendo la Valpolicella. Piccolo centro agricolo, al fiume guardava in passato con paura e con speranza, spiandone quotidianamente gli umori e riconoscendolo una preziosa risorsa naturale.

Nella seconda metà del Settecento, quand'era un «grosso e popolato» borgo ⁽¹⁾ vi avevano beni i conti Salvi, succeduti ai Sansebastiani, e i Serego-Alighieri, come attestano un disegno inedito di Francesco Caldana del 29 maggio 1743 e un secondo di Gaetano Celini del 18 agosto 1781, il primo conservato nell'archivio dei Serego-Alighieri a Gargagnago (S. Ambrogio di Valpolicella) e l'altro nell'archivio dei Da Sacco alla Valverde, in quel di Montorio ⁽²⁾.

Nella prima metà dell'Ottocento era una sorta di feudo degli Albertini che, nella persona di Alberto Pio, l'avevano acquistato nel 1825 da Laura Palazzi ved. Salvi per 220.000 lire austriache. Lì questa nobile famiglia amava soggiornare nelle stagioni buone, lontana dal palazzo di via Leoncino, a Verona, e in alternativa alla villa di Garda che possedeva appena fuori del paese ⁽³⁾.

Ad Arcè il nipote di Alberto Pio, Alberto di Carlo, chiamò a lavorare il primo degli architetti veronesi dell'epoca, Francesco Ronzani, impegnandolo per un ventennio, tra il marzo del 1840 e il marzo del 1858, con ripetute interruzioni imposte anche dalle grandi vicende che quel territorio allora ebbe a provare e che resero la villa teatro di eventi bellici.

Quel che il Ronzani compì ad Arcè è il prototipo della villa ottocentesca veronese: un prodotto della classe borghese, ispirato a valori neoclassici frammisti a quelli

⁽¹⁾ P. MORO, Relazione in data 5 gen. 1795, nell'arch. dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, fasc. gen. 1790.

⁽²⁾ G.F. VIVIANI, *Villa e territorio nel Veronese. I: Una villa dell'area pedemontana*, Verona 1979.

⁽³⁾ G.F. VIVIANI, *Ville della Valpolicella*, Verona 1983, pp. 168-170 e dello stesso *La villa nel Veronese*, Verona 1975, pp. 324-327 e 494-496.

romantici, razionale nella organizzazione e senza eccessive concessioni al lusso e all'esibizionismo.

Anche per l'Albertini, infatti, la villa era innanzitutto una organizzazione produttiva di ricchezza, e non una di consumo della stessa. Estremamente significativa, in proposito, è la consistenza della servitù occupatavi, inferiore di norma al numero delle dita di una mano.

Alla conduzione del complesso era preposto, come spesso in Valpolicella, un gastaldo, figura nel complesso ancora poco nota alla cultura contemporanea e cara all'editoria sette/ottocentesca ⁽⁴⁾.

Un contributo allo sbizzo di detta figura viene da uno sconosciuto ed inedito documento dell'archivio Albertini. Redatto presumibilmente in ossequio all'accertato amore per la documentazione scritta e alla quasi proverbiale scrupolosità archivistica del nobile Alberto di Carlo, il documento si conserva autografo in una busta cartonata di color blu, priva di particolari segni di identificazione, da un paio di anni confluita nel sopracitato archivio Da Sacco, in conseguenza della alienazione della villa di Arcè da parte dei Da Sacco, eredi degli Albertini. Copia fotostatica del documento si conserva nell'archivio Viviani di Verona, giuntavi per dono di Orazio Da Sacco (1977).

Datato incompletamente (1840), è una bozza di contratto perché priva di sottoscrizione. È steso su sei carte, scritte ad una colonna, ed è opera di due mani diverse.

Conforme alla tradizione diplomatica veneta e ai formulari del secolo XIX in materia, reca nel protocollo la datazione topica e cronica, quest'ultima limitata all'anno, la rituale formula di richiamo all'efficacia dell'atto, l'indicazione delle parti; il testo reca la manifestazione di volontà, l'oggetto del contratto e la «corroboratio».

In proposito di indicazione delle parti va notato che il secondo contraente, il gastaldo cioè, è indicato nella persona di Pietro Bragastini, ma in un primo momento era stato indicato nella persona di Gerolamo Albertini, che in altri documenti del citato archivio Da Sacco appare come agente del primo contraente, il nobile Alberto degli Albertini ⁽⁵⁾.

Lo stile del documento, che si pubblica di seguito per una più precisa e dettagliata informazione, riflette le disparità socio-culturali innate nelle società rurali del secolo passato: l'interesse del proprietario vi è perseguito regolarmente al grado superlativo (massima diligenza, massimo utile, minimi oneri per detta parte), quello della controparte vien formulato regolarmente in termini di tolleranza o di bonaria concessione.

Così è che, oltre alla massima obbedienza e diligenza nell'espletamento dei propri doveri contrattuali, il gastaldo era tenuto alla dipendenza padronale anche per numerose questioni extracontrattuali ed estranee all'interesse signorile, operando esclusivamente nell'interesse patrizio, registrando «anche le più piccole rendite» ed

⁽⁴⁾ Si veda in particolare il lunario *El gastaldo del bosco. Prose e poesie in dialetto*, Verona 1780 e *El gastaldo del bosco in perucca. Pronostico veronese per l'anno 1790*, Verona 1790. Più in generale vds. V. FUMAGALLI-A. CASTAGNETTI, *Un istituto di lunga tradizione, in La villa nel Veronese*, cit.

⁽⁵⁾ Sull'Albertini e la sua famiglia vds. il cit. *Villa e territorio*.



*N. Cianfarelli:
ritratto di
Alberto Albertini (1846),
nella villa Valverde.*

evitando di consumare legna in quantità maggiore «al più stretto bisogno».

Competenze e doveri del gastaldo erano la sorveglianza sul lavoro contadino impiegato nei poderi del signore, la sovrintendenza «a tutto quello che può avere ingerenza» al fondo affidato alle sue cure e relative pertinenze, gli acquisti di piante, sementi, concimi, letame, strame ecc., la cura e il buon governo dei gelsi e dei bachi dati in soccida, la vendita dei raccolti e la raccolta della foglia di gelso, la sorveglianza sul buon uso dei fabbricati rurali e dominicali, il controllo sulla ripartizione dei raccolti con i lavorenti, la cura del recapito della quota dominicale e la custodia della stessa, la tenuta della contabilità generale.

Tra gli obblighi a carico del gastaldo erano anche talune incombenze domestiche (cucina) della residenza signorile, da far assolvere alla moglie dello stesso.

Nel Veneto occidentale, dunque, la figura del gastaldo si delinea come il cardine tecnico ed economico della gestione fondiaria dell'azienda rurale pedo-collinare: nelle sue mani, di fatto, era concentrata, direttamente o indirettamente, ogni attività di controllo e amministrativa.

Quale corrispettivo della propria prestazione, al gastaldo andava una contropartita in danaro e in natura, il cui importo la prassi consentiva di integrare più o meno occultamente. Nel contratto in oggetto trattasi di 30 talleri, annui, quattro sacchi

di granoturco, la soccida di quattro onces di sementi di baco e l'occorrente foglia di gelso (il giudizio di necessità, però, spettava al padrone), la concessione alla tenuta di 8 galline, la legna «necessaria al più stretto bisogno per la famiglia»: salario di sopravvivenza in definitiva, pure capace di collocare il percettore ad un livello di prestigio nella scala sociale, specie in forza di quella disponibilità di numerario che pur si ritrovava.

Piccolo borghese, spesso uomo con una certa cultura se destinato a medie o grandi aziende, il gastaldo poteva anche non sentire la soggezione al signore. Se questi era assente, se stava lontano e non si curava dell'azienda, il ruolo del gastaldo si esaltava, perché poteva liberamente mettere a frutto la propria competenza, la propria passione per le cose agricole, valorizzando il fondo assegnatogli come suo.

Su di lui, come figura umana, esiste tutta una letteratura che lo definisce nei modi più vari, sovente come figura antipatica che non faceva gli interessi dei contadini e che al tempo stesso poteva non fare quelli del padrone. La sua posizione nell'ordinamento sociale, in effetti, era equivoca.

In ogni caso poteva essere maledetto dai contadini, ma allo stesso tempo ben-voluto.


GIUSEPPE FRANCO VIVIANI

APPENDICE DI DOCUMENTI

Con la presente privata scrittura che per voler delle parti avrà forza, e vigore come se rogata fosse per mano di pubblico Notajo, viene tra il Nob. S. Alberto degli Albertini del vivente Cav. Carlo, e Bragastini Pietro convenuto quanto segue: il Nob. S. Alberto Degli Albertini del vivente Cav. Carlo accorda in agenzia in qualità di Gastaldo per l'anno dall'11 Novembre 1840 all'11 Novembre 1841 a Bragastini... lo stabile in Arcè frazione del Comune di Pescantina con Praterie Campagne, ed altro aggregato, il tutto di proprietà del medesimo S. Alberto Degli Albertini ai patti, e condizioni seguenti.

1° Sarà dovere del Castaldo Bragastini d'invigilare, sorvegliare con la massima attività, ed impegno perché i Lavorenti, Bracenti, ed Operatori di qualunque specie adempiano ai loro obblighi secondo i lavori agli stessi affidati, o con parziali Scritture, o comandati dal Nob. Padrone o dal Castaldo in seguito agli ordini avuti dal Nob. Padrone medesimo in tutta l'estensione de' Beni suddetti. Dovrà sorvegliare perché le terre sieno diligentemente coltivate dai suddetti Operatori, perché le Piantate di qualunque genere, e specie sieno governate, e dirette a seconda delle migliori pratiche agrarie, e degli Ordini del Nob. Padrone: perché le irrigazioni delle praterie sieno dirette nel senso del maggior vantaggio del Nob. Padrone: perché non sieno introdotti abusi, servitù, e pregiudizi a danno della proprietà del Nob. Padrone. Dovrà il Castaldo all'evvenienza di novità di qualsiasi specie dare immediato avviso al Nob. Padrone.

2° La cura, il buon governo dei Gelsi restano al Castaldo Bragastini specialmente



Panoramica della villa Albertini di Arcè.

affidati, per cui dovrà occuparsi anch'esso in lavori di mano come mondare i Gelsi, far incalimi, investirli etc. Qualunque disordine o pregiudizio nella coltivazione de' Gelsi venisse scoperta sarà imputato al Gastaldo il quale sarà obbligato anche al competente risarcimento: così avrà cura che la scalma de' Gelsi sia fatta con ogni diligenza nell'epoche fissate dal Nob. Padrone.

3° A tutto quello che può avere ingerenza allo stabile di Arcè, Praterie e Campagne ed altre aggregate dovrà il Gastaldo prestarsi con attività impegno, e cuore, a seconda degli ordini del Nob. Pad. e dando avviso immediatamente al medesimo alla sopravvenienza di casi, od eventualità di qualunque specie. E si intende già che tutta l'opera del Gastaldo dovrà essere diretta all'interesse Padronale restando vietato al Gastaldo occuparsi in verun modo fuori dello stabile, Praterie, e Campagne aggregate, quando cio' non sia ordinato dal Nob. Padrone, e quindi non dovrà discostarsi senza espressa licenza del Nob. Padrone.



*Frontespizio
d'una rivista veneta
ottocentesca
per gastaldi.*

4° All'occorrenza di Piante di qualsivoglia specie per nuovi impianti da eseguirsi sullo Stabile, Praterie, e Campagne aggregate giusta gli ordini del Nob. Padrone dovrà il Gastaldo prestarsi in modo che ne risulti il massimo vantaggio al Padrone non solo pel prezzo ma anche per la qualità portandosi ai siti che venissero destinati dal Nob. Padrone: lo stesso farà per l'acquisto del Letame per la Prateria, e Possessioni che viene colla presente affidato al Gastaldo, e sarà quindi obbligato di prestarsi al ritrovamento col maggior vantaggio Padronale nei siti che gli saranno indicati dal Nob. Padrone, e così li acquisti di Paglia, Strami Letame ed altro che determinato

fosse dal Nob. Padrone coll'obbligo del Castaldo, così in questo come in tutti gli altri articoli d'attenersi colla più stretta, ed esatta obbedienza agli ordini del Nob. Padrone.

5° Nelle vendite de' Generi, e prodotti tutti che risultano dallo Stabile d'Arcè, Praterie, e Campagne aggregate avrà il Castaldo a prestarsi a seconda degli ordini del Nob. Padrone con attività, e zelo affine di procurare il massimo vantaggio possibile al Nob. Padrone. Non potranno farsi vendite di checchessia, e distrazioni o sottrazioni degli oggetti Padronali senza espressa licenza del Nob. Padrone.

6° Dovrà il Castaldo prestarsi con attività e zelo nella cura de' Bachi da seta tanto per la nascita come pel governo de' Bachi dispensati alle diverse sociede, che dovrà anche più volte al giorno visitare durante la stagione, ed userà ogni diligenza perché la foglia venga, e raccolta senza scapito delle piante, e adoperata ad alimenti de' Bachi colla moderazione voluta dalle più sane pratiche. Avrà pur obbligo di far la semente de' Bachi secondo i migliori metodi.

7° Sarà in obbligo il Castaldo di vegliare perché le Fabbriche con tutte le loro adiacenze siano da chi le ocupa tenute da buoni Padri di famiglia, e di prevenire in tempo il Nob. Padrone del bisogno di riparazioni, di disordini, od abusi com'è anche prescritto all'art. 3°. La custodia e buona tenuta della Casa, e Corte ad uso Dominicale, ed adiacenze sarà a carico del Castaldo. Gli edificj poi per l'estrazione dell'acqua dell'Adige saranno continuamente sorvegliati sia per la buona tenuta, ed uso, sia per prevenir dei bisogni che ci fossero il Nob. Padrone.

8° Avrà obbligo il Castaldo d'andar a dividere tutte le rendite coi Lavorenti, le quali in quanto alle Granaglie Avena, e altra simile saranno misurate a Minal raso, osservando che sieno ben stagionate, e nette, e curerà perché senza scapito delle rendite stesse abbia luogo il trasporto nei siti destinati, e voluti dal Nob. Padrone. Le rendite padronali saranno dal Castaldo custodite diligentemente ed assicurate, e garantite da guasti, e da derubamenti.

9° Avrà obbligo il Castaldo di tenere il Registro regolare d'Entrata ed Uscita per tutti gli oggetti inerenti alla Proprietà del Nob. Padrone. In questo Registro sarà fatta annotazione anche delle più piccole rendite, affine d'istituire a seconda della volontà del Nob. Padrone il bilancio generale.

10° Non potrà il Castaldo assumere carichi, lavori, affittanze, socede, ed altro simile con estranei, e non aventi relazione all'interesse Padronale, ed anche in questo caso dovrà dipendere sempre dagli ordini del Nob. Padrone.

11° La Moglie del Castaldo sarà obbligata a tenere pulita la Casa Dominicale, ed assistere alla cucina ogni qual volta ne fosse richiesta dal Nob. Padrone.

12° L'ispezione e la cura del Castaldo per l'interesse Padronale s'estenderà a tutta la possidenza giacente in Arcè di ragione del Nob. Padrone.

13° In corresponsivo degli obblighi addossati al Castaldo il Nob. Padrone accorda
a) Frumento quattro sacchi. - Giallo ossia grano turco sacchi otto. - Uva Botti una e mezza. - In denari Talleri trentaquattro.

b) Accorda inoltre la soceda per Oncie quattro di semente di Bachi da seta e quindi la foglia nella quantità occorrente eccettuato il caso di scarsezza di foglia per causa d'Infortuni di qualsiasi specie in cui il Nob. Padrone sarà in facoltà di limitare

la semente, ed ove a Lui piacesse di passare all'acquisto di foglia il Castaldo vi dovrà concorrere per la metà del prezzo.

c) Accorda di tenere al più Otto Galline sotto pena di levargli questo beneficio nel caso di contravvenzione per maggior numero, o per altro motivo.

d) Accorda al Castaldo la legna necessaria al più stretto bisogno per la sua famiglia, ritenuto che ove ne facesse abuso sarà il Castaldo obbligato al risarcimento.

14° La durata della presente scrittura sarà come si disse per l'anno dall'11 Novembre 1840 all'11 Novembre 1841. Solo nel caso che il Nob. Padrone determinasse di non prolungarla per l'anno successivo dovrà darne avviso al Castaldo al più tardi entro Maggio 1841 senza formalità e solo alla presenza di due testimoni e così nel caso che il Castaldo volesse lasciare, ed abbandonare lo Stabile dovrà avvertirne il Nob. Padrone non più tardi entro il Maggio 1841.

La presente scritta in dopio viene dalle parti per l'esatta ed inalterabile osservanza di quanto sopra firmata alla presenza di testimonj.